

Decreto federale concernente il sostegno della Confederazione in favore del parco svizzero dell'innovazione

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 32 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 2012² sulla
promozione della ricerca e dell'innovazione;
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 2015³,

decreta:

Art. 1

¹ Per la fideiussione dei mezzi ottenuti dalla fondazione «Swiss Innovation Park» presso finanziatori privati o sui mercati finanziari e destinati alla concessione di prestiti a destinazione vincolata agli enti responsabili delle sedi della fondazione è stanziato un credito quadro di 350 milioni di franchi.

² Con il credito quadro è possibile assumere impegni finanziari dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2024.

³ Il contratto di diritto pubblico con la fondazione «Swiss Innovation Park» stipula che la Confederazione può concedere fideiussioni di una durata massima di dieci anni.

Art. 2

Il credito quadro è sbloccato in tre rate:

- a. il Consiglio federale sblocca la prima rata, dell'importo di 150 milioni di franchi, dopo la conclusione del contratto di diritto pubblico con la fondazione «Swiss Innovation Park» e dopo aver preso atto dei piani di finanziamento e d'investimento;
- b. il Consiglio federale sblocca la seconda e la terza rata, ciascuna dell'importo di 100 milioni di franchi, dopo aver preso atto dello stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo delle sedi del parco svizzero dell'innovazione e dei piani di finanziamento e d'investimento.

¹ RS 101
² RS 420.1
³ FF 2015 2455

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.